



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 13603 e altri/I/CPGT

Delibera n. 56/2024

Il Consiglio nella seduta del 16.01.2024, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere M.T. BALDUINI;

richiamata la delibera consiliare n. 1244 del 10/10/2023, con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 17/10/2023 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 PS, n. 1 VPS e n. 2 Giudici Tributari** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara**;

rilevato che, a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
PICUNO CARLO	PS	CGT I LECCE	360	PS
DI FORTUNATO LUIGI	VPS	CGT I ASCOLI PICENO	6	VPS
EPICOCO ANNAMARIA	VPS	CGT I BARI	265	VPS
DI MARCOTULLIO ENRICO	VPS	CGT II ABRUZZO	337	NON AMMESSO

vista la Risoluzione n. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la Risoluzione n. 7 del 13 ottobre 2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

dalla Risoluzione n. 5 del 3 marzo 2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;

tenuto conto che i candidati che partecipano per una qualifica inferiore a quella di titolarità possono essere valutati solo in caso di incapienza di partecipanti della carica richiesta;

rilevato che il **dott. Enrico DI MARCOTULLIO**, nella propria domanda, ha dichiarato di aver depositato, nell'ultimo anno, oltre il termine dei 30 giorni n. 28 sentenze su 31 (in misura superiore al 70% di quelle totali), e che nel proprio nulla osta il Presidente f.f. della Corte di appartenenza ha riferito: *"il tempo di deposito delle sentenze è conforme a quanto dichiarato in fase di compilazione del modulo"*;

ritenuto, in ragione di quanto sopra, che il **dott. Enrico DI MARCOTULLIO** non possa essere ammesso alle valutazioni;

considerato che il numero dei partecipanti ammessi per la carica di **PS** è **pari a quello bandito**, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Risoluzione n. 7/2015 e, pertanto, viene applicato il **dott. Carlo PICUNO**;

considerato che il numero dei partecipanti ammessi per la carica di **VPS** è **superiore a quello bandito** e, pertanto, si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Risoluzione n. 7/2015;

considerato che, tra i candidati ammessi per la carica di **VPS**, quello con maggiore anzianità di servizio in essa, così come individuato nell'ultimo Ruolo Unico Nazionale dei Componenti delle Corti di Giustizia Tributaria pubblicato, è il **dott. Luigi DI FORTUNATO**, il quale va applicato;

visto l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

viste le Risoluzioni consiliari n. 7 del 13 ottobre 2015 e n. 4 del 6 dicembre 2022;

DELIBERA

l'applicazione, in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, a decorrere dal 01/02/2024** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA
------------	------------------------	---



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

PICUNO CARLO	PS	CGT I LECCE
DI FORTUNATO LUIGI	VPS	CGT I ASCOLI PICENO

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria - Ufficio III;**
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia;**
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche;**
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

LA PRESIDENTE
Firmatario1